

STATUTO

TITOLO I

Art. 1) Denominazione – E' costituita un'associazione culturale denominata "I SOLISTI DI OPERALABORATORIO", designata d'ora in avanti, per brevità, "I Solisti".

Art. 2) Sede – L'Associazione ha sede in Palermo, Cortile Farina n. 8.

TITOLO II

Art. 3) Scopi – L'Associazione, che è apolitica e non ha alcuno scopo di lucro, intende riunire musicisti ed artisti professionisti provenienti dal teatro lirico o dalle istituzioni formative come i conservatori italiani, le accademie di belle arti, istituti musicali, dipartimenti universitari, etc. che specificatamente lavorano in campi o mestieri collegati con il teatro lirico; i musicisti e gli artisti che, pur non avendo conseguito alcun diploma o titolo di studio, abbiano acquistato notorietà o dimostrato riconosciute capacità nel campo teatrale o musicale, insieme con giovani artisti promettenti che intendano proseguire una carriera nell'ambito del teatro lirico. Si prefigge di ampliare e approfondire le esperienze artistiche maturate nell'ambito scolastico, utilizzando strumenti progettuali e organizzativi tali da garantire l'inserimento nel mondo culturale e il collegamento con strutture professionalmente qualificate. A tale proposito l'associazione intende accordarsi con le istituzioni, i partiti politici, con le forze sindacali, con le associazioni culturali, con istituzioni religiose, enti morali e con quanti in ogni caso possano collaborare per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione.

Art. 4) Ogni provento, effettuati i pagamenti per le spese vive e per le prestazioni d'opera e per quant'altro dovuto secondo la legge, è destinato esclusivamente all'attuazione degli scopi culturali dell'associazione.

Art. 5) Tra le spese vive sono quelle organizzative, di mantenimento, di promozione, d'attrezzatura, di pubblicità e di quant'altro occorra per l'attività dell'associazione.

Art. 6) Attività – L'associazione per perseguire i propri scopi potrà realizzare le seguenti attività, che sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Organizzare stagioni concertistiche, teatrali, da camera in Italia e all'estero;

- b) Stipulare convenzioni con enti lirico-sinfonico, conservatori di musica, accademie di belle arti, associazioni musicali, regioni, amministrazioni dello stato, enti locali (comuni, province), teatri di prosa sperimentali, centri e scuole di danza, corpi di ballo, cori;
- c) Formazione di gruppi di lavoro, stabili o temporanei, anche con elementi estranei all'associazione;
- d) Creazioni di nuove musiche ed opere liriche e teatrali, anche mediante commissioni;
- e) Sviluppare attività promozionali al fine di educare, stimolare e sensibilizzare musicalmente e teatralmente i cittadini;
- f) Formazione di gruppi o complessi strumentali, vocali e misti, musicali, teatrali e di qualsiasi altro tipo, stabili o temporanei;
- g) Promuovere, propagandare e organizzare manifestazioni in Italia e all'estero;
- h) Realizzare forme di collaborazione con istituzioni artistiche, culturali, religiose e scientifiche provinciali, regionali, nazionali, europee ed estere, nonché con università, amministrazioni dello stato, scuole e con altri enti o imprese pubbliche e private anche attraverso stipula di convenzioni;
- i) Promuovere e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri e scambi culturali con organizzazioni e teatri dei paesi della CEE e del consiglio d'Europa;
- j) Promuovere e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri e scambi culturali con organizzazioni e teatri dei paesi non membri della CEE;
- k) Organizzare e gestire sedi dipendenti dell'associazione;
- l) Gestire direttamente ed in compartecipazione con organismi pubblici o con gruppi privati, corsi di formazione e/o qualificazione professionale;
- m) Organizzare conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde, convegni sulla musica, il teatro lirico, la cultura e la società;
- n) Organizzare festival, rassegne, scambi culturali, concorsi ed ogni altro tipo di spettacolo o manifestazione musicale, culturale o sociale;
- o) Istituzione e gestione di biblioteche, audio e videoteche, studi di registrazione, sale di prova e di concerti;
- p) Collaborazione temporanea o permanente con persone, gruppi o enti che agiscano in qualsiasi settore con intenti analoghi a quelli dell'associazione;
- q) Scuole, corsi, laboratori ed ogni altra attività di qualunque tipo, che possa rientrare direttamente o indirettamente tra gli scopi per cui l'associazione è costituita;
- r) Assistere i giovani artisti al teatro lirico con l'inserimento nel mercato lavorativo;

- s) Organizzare audizioni ed incontri fra i giovani artisti e responsabili dei teatri lirici e/o agenzie liriche per facilitare l'inserimento nel mercato lavorativo;
- t) Recupero e valorizzazione della cultura musicale in genere ed in particolare di quella siciliana;
- u) Incentivazione e pubblicazione di studi e ricerche in campo musicale con particolare riferimento al patrimonio culturale della Sicilia;
- v) Organizzare mostre direttamente collegate con il teatro lirico o mondo musicale.

TITOLO III

Art. 7) Patrimonio – Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che dovessero divenire di proprietà dell'associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di privati, sponsorizzazioni;
- d) Da contributi dello stato, regione o enti locali (comune, provincia o consorzi), CEE o altre amministrazioni straniere;
- e) Da eventuali contributi degli istituti di cultura e di ricerca in Italia o all'estero;
- f) Da eventuali contributi da parte del C.N.R., da istituti di credito, assicurazioni, industrie, negozi, imprese e di quanti altri vogliano contribuire allo sviluppo delle attività dell'associazione. Il patrimonio è indivisibile e, in caso di scioglimento, sarà devoluto a norma dell'Art.31 dello statuto.

Art. 8) Esercizio finanziario – L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio d'amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo del decorso esercizio e quello preventivo del successivo esercizio finanziario e ciò sia per la verifica da parte del collegio dei revisori dei conti, sia per l'approvazione da parte dell'assemblea.

Eventuali avanzi di gestione non sono divisibili.

TITOLO IV

Art. 9) Organi – Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio d'amministrazione;
- c) Il presidente;
- d) Il vice presidente;

- e) Il responsabile artistico;
- f) Il segretario;
- g) Il tesoriere;
- h) Il collegio dei revisori;

Art. 10) Associati – Gli associati si dividono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari;
- c) Associati in prospettiva;
- d) Associati sostenitori;
- e) Associati onorari;
- f) Comitato d'onore.

Sono associati fondatori coloro che lo sono dall'atto costitutivo e che hanno partecipato alla formazione del presente statuto, mentre la persona o enti ammessi successivamente sono associati ordinari. Sono associati in prospettiva coloro che gli associati ammettono a far parte dell'associazione e restano tali per un anno, decorso il quale, dietro assenso degli associati, diventano associati ordinari. Anche l'associato in prospettiva è tenuto al versamento di un contributo d'iscrizione. La carica di associato è intrasmissibile.

Art. 11) Requisiti e prove da sostenere per l'ammissione dei giovani artisti e i requisiti indispensabili per entrare a far parte dell'associazione come associato ordinario sono:

- a) Esame d'ammissione con programma da stabilire in relazione alla categoria d'appartenenza per il teatro lirico;
- b) Adattabilità alla personalità e al carattere del gruppo degli artisti dell'associazione. Apprendisti che, prima della costituzione dell'associazione, hanno partecipato con successo ai precedenti corsi e progetti d'operalaboratorio e laboratorio-lirico, anche in associazione, o programmi d'apprendistato per il teatro lirico, hanno diritto di essere ammessi senza necessità di un ulteriore esame se la richiesta d'ammissione è accolta positivamente dal consiglio di amministrazione.

Art. 12) Sono associati sostenitori quelle persone o enti che con fattivo apporto economico abbiano contribuito al maggiore sviluppo dell'associazione; sono invece associati onorari quelle persone o enti che con il loro apporto amichevole e di vantaggio per l'associazione siano dal consiglio d'amministrazione dichiarati meritevoli.

Art. 13) La presentazione della domanda d'ammissione, che dovrà essere indirizzata al presidente dell'associazione, e sulla quale delibera il consiglio d'amministrazione, implica la piena conoscenza

e l'integrale accettazione delle norme contenute nei regolamenti interni dello statuto, dei suoi articoli e dell'atto costitutivo.

Art. 14) L'associato fondatore, ordinario e in prospettiva, decade in seguito a:

- a) Dimissioni;
- b) Mancata partecipazione alle iniziative per almeno un mese;
- c) Violazione non giustificata delle norme contenute nei regolamenti interni dello statuto, dei suoi articoli e dell'atto costitutivo;
- d) Morosità protrattasi per due versamenti (in questo caso il consiglio d'amministrazione provvederà ad inoltrare diffida 10 giorni prima dello scadere di tale periodo);
- e) Indegnità relativamente ai punti b, c, d (il consiglio d'amministrazione stabilirà i motivi della decadenza con apposita delibera).

Art. 15) Gli associati per sostenere le iniziative dell'associazione, sono tenuti a versare una quota annuale che sarà stabilita dal consiglio d'amministrazione annualmente ed a partecipare ad eventuali spese straordinarie a cui l'associazione deve far fronte. Gli associati sono altresì tenuti ad impegnarsi fattivamente per la migliore realizzazione delle finalità dell'associazione. L'associato che cessa d'essere tale per qualsiasi motivo, non potrà pretendere nulla dall'associazione a nessun titolo.

Art. 16) L'assemblea generale degli associati è composta dagli associati fondatori, ordinari, in prospettiva, sostenitori, ed onorari. Essa è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure, mediante affissione nell'albo dell'associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un decimo degli associati a norma dell'Art. 19 del c.c., o da uno degli organi sociali di cui ai punti b, e, dell'Art. 9. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della riunione. Per la partecipazione di associati fuori sede non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio e di soggiorno. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea generale degli associati sono prese a maggioranza dei voti. Se non contrarie alla legge ed al presente statuto, tutte le deliberazioni dell'assemblea generale degli associati sono inoppugnabili ed impegnano, senza eccezione alcuna, tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

Art. 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, da un associato. Il presidente dell'assemblea è collaborato da un associato quale segretario; delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 19) Le attribuzioni dell'assemblea degli associati sono le seguenti:

- a) Approva i bilanci;
- b) Modifica lo statuto;
- c) Delibera lo scioglimento dell'associazione;
- d) Nomina i componenti del consiglio d'amministrazione;
- e) Attribuisce le qualifiche di presidente onorario e di membro del comitato d'onore a coloro che, per particolari meriti, ad insindacabile giudizio dell'assemblea stessa, abbiano contribuito allo sviluppo ed all'incremento dell'associazione;
- f) Indica al consiglio d'amministrazione gli indirizzi e le linee programmatiche dell'associazione;
- g) Elegge il collegio dei revisori;
- h) Annulla, su istanza degli organi dell'associazione o di qualunque Associato, le deliberazioni dell'assemblea contrarie all'atto costitutivo o allo statuto.

Art. 20) Il consiglio d'amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea degli associati. Il consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Alle riunioni del consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare, con voto consultivo, gli organismi con i quali l'associazione ha concluso accordi di sponsorizzazione e i rappresentanti del comitato d'onore che, per meriti particolari, abbiano contribuito allo sviluppo e all'incremento dell'associazione. Ai componenti del consiglio spetta il rimborso spese documentato.

Art. 21) Il consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri tra i quali deve figurare il presidente o il vice presidente. Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare un consigliere delegato o un procuratore determinandone i poteri; può altresì delegare ad uno o più associati il compimento di determinate attività a seconda delle esigenze; a tale scopo può costituire particolari organi che durano in carica tutto il tempo necessario per il compimento delle attività ad essi delegate.

Art. 22) In caso di dimissioni o decesso, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano ad interim.

Art. 23) Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente; delibera con le modalità previste dall'assemblea degli associati ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) Elegge al suo interno il presidente dell'associazione, il segretario, il tesoriere ed il responsabile artistico;
- b) Nomina gli associati onorari e delibera sull'ammissione degli associati onorari, degli associati in prospettiva, degli associati sostenitori e del comitato d'onore;
- c) Delibera sulla decadenza degli associati ordinari;
- d) Nomina tra gli associati, i delegati per eventuali sedi dipendenti i quali restano in carica per un biennio;
- e) Può assumere addetti alle segreterie, personale per le eventuali sedi dipendenti e personale artistico e tecnico necessario per lo svolgimento delle attività scegliendo tra gli associati e non associati;
- f) Può richiedere prestazioni a professionisti o a studi professionali;
- g) Emana i regolamenti d'attuazione del presente statuto, compresi quelli interni;
- h) Emette tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento dell'attività di associazione che non siano di pertinenza di altri organi associativi;
- i) Amministra il patrimonio dell'associazione;
- j) Predispose annualmente i bilanci.

Art. 24) Il presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile, ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) È il legale rappresentante dell'associazione;
- b) Convoca e presiede le assemblee ed il consiglio d'amministrazione;
- c) Adotta, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del competente organo associativo;
- d) Può delegare il segretario per la firma della corrispondenza e degli atti di competenza;
- e) Può delegare parte delle sue funzioni agli associati fondatori;
- f) Può delegare il tesoriere per la firma dei mandati di pagamento o degli assegni di conto corrente;
- g) Coordina e dà impulso a tutte le attività dell'associazione;
- h) Accende conti correnti e mutui.

Art. 25) Il collegio dei revisori si compone di tre membri e due supplenti scelti tra gli associati; elegge al suo interno il proprio presidente, dura in carica tre anni, può essere riconfermato ed esercita le funzioni di controllo e di vigilanza previste dal codice civile; dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà dell'associazione e potrà procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Anche per questa carica nessun compenso è dovuto ai membri del collegio, salvo il rimborso delle spese.

Art. 26) Il responsabile artistico deve essere un musicista con una consistente esperienza all'interno del teatro lirico, oltre a comprovata esperienza didattica. Fa parte in ogni caso del consiglio di amministrazione. È obbligatorio che il responsabile artistico rinunci categoricamente a qualsiasi ruolo di esecutore musicale nelle produzioni dell'associazione. Interventi musicali da parte del responsabile artistico sono ammessi esclusivamente a scopo di beneficenza. Le attribuzioni del responsabile artistico sono:

- a) Stilare la programmazione dell'attività artistica e didattica;
- b) Stabilire i criteri artistici e organizzativi per le attività dell'associazione, curandone l'attuazione;
- c) Redigere i regolamenti interni, di concerto con gli altri organi dell'associazione per la parte che compete loro, riguardanti l'organizzazione delle prove, dei corsi e delle produzioni, l'individuazione e la formazione dei complessi, le audizioni e i bandi di concorso, con i relativi programmi, le nuove assunzioni.

Art. 27) Le attribuzioni del segretario sono:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) Controllare l'operato degli addetti alle segreterie, dei delegati per le sedi dipendenti e del personale assunto dal consiglio di amministrazione;
- c) Coordinare l'attività del personale artistico e tecnico;
- d) Redigere i verbali degli organi associativi su appositi libri vidimati;

Art. 28) Le attribuzioni del tesoriere sono:

- a) È responsabile della contabilità dell'associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi libri vidimati;
- b) Dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
- c) Deposita presso un istituto di credito quanto eccede alle normali esigenze di cassa;
- d) Dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute.

TITOLO V

Art. 29) - Recesso – esclusione dagli associati, la carica si perde:

- a) Per dimissioni e ciò vale per tutti gli associati;
- b) Per esclusione quando non si adempia agli obblighi dell'associazione stessa; in questi casi l'associato dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata ad adempiere ai suoi obblighi e l'esclusione può avvenire soltanto quando l'inadempienza si protrae per oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell'invio di detto invito;

c) Per inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nei suoi regolamenti interni, in altre parole quelle contenute nelle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Art. 30) Organizzazione – L'organizzazione dell'associazione, con eventuali regolamenti interni e nomina di commissioni e singoli incarichi, spettano al consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

Art. 31) Scioglimento – Nel caso di scioglimento dell'associazione, le disponibilità finanziarie e i beni, da essa comunque acquisiti, saranno devoluti ad enti aventi analoga finalità.

Art. 32) Eventuali modifiche del presente statuto sono decise dall'assemblea degli associati che dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Art. 33) Controversie – Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra gli associati o fra uno di loro e l'associazione, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto ed in generale dipendente dalle attività svolte, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli organi dell'associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità; il collegio arbitrale sarà costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti in controversia e da un altro, con qualifica di presidente del collegio, nominato d'accordo dagli arbitri di parte. Nel caso di disaccordo sarà nominato dal presidente del tribunale di Palermo. Le determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.